



PARERE MOTIVATO

N. 267 IN DATA 5 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.9 al Piano degli Interventi del Comune di Oppeano (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”*;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- La Commissione VAS si è riunita in data 5 dicembre 2022 come da nota di convocazione in data 2 dicembre 2022 protocollo regionale n. 557780.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Oppeano con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.383236, 383239, 383243 del 30.08.2022, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.9 al Piano degli Interventi del Comune di Oppeano. Successivamente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 440324 del 26/09/2022 sono pervenute integrazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- contributo Comune di Ronco all'Adige prot. n.13526 del 03.10.2022, acquisito al prot. reg. n. 454944 in data 04.10.2022;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 281/2022 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 411181 del 07/09/2022, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.2 osservazioni nessuna delle quali attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Variante n° 9 al PI del comune di Oppeano, che apporta modifiche alla vigente struttura di piano in ordine al recepimento le istanze di variante raccolte a seguito di apertura di procedura di evidenza pubblica ed inserendo inoltre alcune modifiche specifiche proposte d'ufficio dall'autorità procedente. Le richieste pervenute a seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse e ritenute ammissibili dall'Amministrazione sono 11, relative a tematiche diverse. Si riportano, aggregati per macrocategorie, i temi della variante in esame:

- inserimento nel PI degli Accordi A.4 (nuova Zona "C2 - espansione residenziale" tra Via Napoleonica e Via Cadelferro a Oppeano) e A.5 (nuova Zona "D2 - espansione produttiva" in Via Ponte Asta a Ca Degli Oppi), entrambi ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004;
- inserimento di una "Variante Verde" ai sensi art. 7 della L.R. 4 del 2015;
- riclassificazione di alcune aree produttive o residenziali di espansione oramai attuate e con strumento urbanistico scaduto, con loro passaggio a zone di completamento edilizio, ovvero al consolidamento di alcune aree residenziali o produttive marginali;
- inserimento di alcune individuazioni di "Nuova viabilità" o di nuovo "Passaggio ciclopedonale";
- inserimento delle "Fasce di rispetto Aree a rischio d'incidente rilevante" relative a due attività incidenti sul territorio comunale o inserimento di alcune modifiche normative alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG/PI.0, relativamente ai soli temi strettamente funzionali alla variante stessa;

sono state apportate inoltre n. 5 modifiche al comparto normativo dello strumento di pianificazione, che risultano essere strettamente correlate alle modifiche cartografiche introdotte con la proposta;

PRESO ATTO CHE:

- nel RAP è stata svolta una analisi sul quadro programmatico di riferimento, costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. L'analisi della coerenza / conformità delle azioni di piano con la strumentazione sovraordinata non ha indicato elementi di contrasto e/o non coerenza. In particolare si rileva un buon livello di coerenza tra la declinazione delle azioni della variante ed il Piano di Assetto del Territorio, sia per quanto riguarda gli indirizzi strategici della carta delle trasformabilità, sia per quanto concerne la verifica sull'insistenza di vincoli – invariati - fragilità negli ambiti di modifica del Piano. Relativamente agli strumenti di pianificazione specialistica si segnala che il comune di Oppeano ricade all'interno dei limiti amministrativi del bacino distrettuale del Po, ed il Piano di gestione del rischio alluvioni della predetta autorità non segnala, per l'ambito territoriale in esame, particolari tematismi. Il Piano di Assetto idrogeologico di riferimento è il piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del Fissero – Tartaro – Canalbianco, che indica la presenza di una zona a rischio idraulico tra Oppeano ed Isola della Scala, ma l'indicazione non interferisce con le scelte del PI. Anche la tavola della criticità idrauliche allegata alla Valutazione di compatibilità idraulica redatta per il PAT non evidenzia zona a rischio idraulico o aree a deflusso difficoltoso, aree esondabili o a ristagno idrico. Anche gli altri piani analizzati non hanno dato conto di particolari tematismi interferenti con le modifiche introdotte con la variante;
- nel RAP il quadro ambientale di riferimento è stato delineato avvalendosi di dati relativamente recenti desunti da fonti bibliografiche ufficiali ovvero da campagne di indagine specificamente svolte nel Comune di Oppeano. Per quanto concerne la qualità dell'aria, il



RAP caratterizza lo status qualitativo della matrice avvalendosi degli esiti di una campagna di monitoraggio svolta da ARPAV tra il 2016 e il 2017 in riferimento al controllo delle emissioni derivanti dal "polo siderurgico". È stata realizzata un'analisi dei dati, sono stati calcolati vari parametri statistici ed è stato effettuato un confronto con le due stazioni fisse di riferimento: quella di traffico urbano di San Bonifacio e quella di fondo urbano di Legnago. Le polveri sottili si sono rivelate l'inquinante più critico per la postazione di Oppeano. Nei due periodi di campagna si sono verificati 13 superamenti, pari al 19% del periodo monitorato. Nelle stazioni di riferimento, invece i superamenti sono stati meno numerosi. I valori medi di concentrazione misurata a Oppeano sono superiori, ma molto vicini, a quelli delle stazioni di riferimento. La concentrazione dei metalli normati e misurati convenzionalmente rispetta i limiti e rappresenta valori tipici delle località di fondo, fatta eccezione per il piombo, il quale mostra valori tipici delle aree urbane. La concentrazione di cobalto è sempre stata inferiore al limite di rivelabilità strumentale. La concentrazione di ferro è correlata con quella del manganese, in linea col fatto che questi due metalli sono caratteristici delle lavorazioni dell'acciaio, confermando il contributo dell'acciaieria. L'indice di qualità dell'aria, durante la campagna di monitoraggio estiva ad Oppeano, è risultato per il 48% del periodo accettabile, per il 28% mediocre (per la rimanente percentuale non è stato possibile calcolarlo). In inverno, per il 29% delle giornate la qualità dell'aria è stata accettabile, per il 17% buona, per il 15% mediocre e per il 15% scadente, a causa degli elevati livelli di polveri sottili. Relativamente alla matrice "acque" la qualità dei corsi d'acqua nell'ambito territoriale di riferimento per l'area del P.I.P., mostra un ambiente poco inquinato. Le stazioni prese a riferimento sono quelle del Bacino Fissero-Tartaro-Canalbiano:

- la n.161 e la n.162 per il corso d'acqua Bussè, che presentano rispettivamente livelli 2 (buono) e 3 (sufficiente);
- la n.1017, la n.448, la n.188 per il fiume Menago, che presentano rispettivamente livelli 2 (la prima) e 3 (le altre due). La provincia di Verona, per quanto riguarda il territorio che interessa la media e bassa pianura, risente maggiormente degli impatti generati dall'attività antropica.

Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque sotterranee, per la qualità dello Stato Chimico Puntuale, il punto di campionamento più prossimo al territorio di Oppeano è il n.187 – falda confinata - Comune di Isola della Scala – profondità 110 metri, che registra un valore buono. Per quanto riguarda l'inquinamento dei nitrati si è fatto riferimento alla stazione n.624 – falda libera – Comune di Isola della Scala – profondità 5 metri, che registra concentrazioni di 30 mg/l con un trend stazionario. Per quanto riguarda la rete fognaria, la percentuale di allacciamento, nel 2002, era pari al 60%; al 2012 è pari a 9568 utenze par a circa 99% (abitanti al 31 12 2012, pari a 9613). Le reti dell'acquedotto e della fognatura non servono ancora tutto il territorio comunale, soprattutto le aree produttive fuori zona, ma generalmente comportano una buona copertura del territorio, nonché in riferimento alle aree oggetto della variante. Per quanto attiene alla verifica del rispetto dei limiti del consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017 si riscontra che la variante attinge dalla quota di consumo del suolo per una quota di $(44.223 + 24.740) = 68.963$ mq, utilizzo comunque ampiamente coperto dalla quantità massima di consumo di suolo ammesso pari a 468.100 mq, con un consumo ascrivibile nell'ordine del 14.73 %. Il territorio comunale di Oppeano ricade all'interno delle nuove fasce di protezione definite dalla Legge Regionale n.17 del 2009;

- la valutazione dei potenziali effetti /impatti è stata svolta avvalendosi di un approccio qualitativo che va a stimare i potenziali effetti delle singole azioni di piano sulle matrici ambientali delineate nel quadro ambientale. In esito alla valutazione svolta nel RAP, non sono state individuate azioni che comportano potenziali effetti significativi negativi sull'ambiente e sulla sfera socio economica.



RITENUTO CHE la variante n. 9 al Piano degli Interventi del Comune di Oppeano introduce nel vigente assetto di Piano una serie di modifiche trasversali tra tutti le aree tematiche della pianificazione territoriale. Nel dettaglio le azioni di maggior rilevanza che la variante introduce sono quelle denominate “A1” e “A2”. Trattasi di due ambiti territoriali di espansione che prevedono la realizzazione di due PUA. Per l’ambito “A1” viene modificata la destinazione urbanistica da ZTO di tipo “E” agricola in “C2 – residenziale di espansione” di un ambito territoriale avente una superficie pari a circa 4,4 ha. L’indice di edificabilità previsto per il PUA è di 1 mc/mq e la volumetria realizzabile sarà pertanto pari a 44.223 mc, con un aumento del carico antropico di circa 300 abitanti teorici. Il PUA sarà soggetto a successiva procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del TUA. L’ambito ricade all’interno delle linee preferenziali di sviluppo residenziale del capoluogo, peraltro già valutate a livello di strumento di pianificazione strategica, e risulta essere coerente con la disciplina degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Si ritiene tuttavia necessario raccomandare che in fase di successiva valutazione dello strumento attuativo vengano opportunamente indagati gli aspetti relativi all’incidenza della trasformazione sul traffico veicolare, anche in riferimento ad eventuali destinazioni “altre” rispetto la residenza (artigianato di servizio o attività terziarie in genere). Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle analisi da svolgersi in merito la componente “acustica” ed “energia”. L’ambito “A2” introduce un ambito produttivo di espansione (D2) da attuarsi tramite PUA in un’area già precedentemente classificata con la medesima destinazione nel PRG, ma oggetto di variante “verde” ai sensi della LR 4/2015. L’area di intervento ha una superficie pari a circa 2,2 ha ed è ubicata, a livello di PAT, all’interno delle linee preferenziali di sviluppo insediativo di tipo produttivo, non gravata da particolari forme di vincolo. Anche in questo caso si ritiene di dover raccomandare che, in fase di successiva verifica di assoggettabilità a VAS il RAP del PUA indaghi, oltre ai potenziali effetti / impatti sulle matrici “Atmosfera”, “Acque”, “Rumore”, “Energia” e “Rifiuti”, anche sugli aspetti relativi all’incidenza della trasformazione sul traffico veicolare, anche in riferimento alle tipologie di attività che andranno ivi ad insediarsi. Qualora la tipologia di attività / lavorazioni da insediare non fossero definite in fase di redazione del PUA, la valutazione dovrà far riferimento agli scenari “peggiori” ovvero quelli caratterizzati da maggior pressione antropica sulle matrici ambientali. Le varianti denominate “A4” e “A5” sono ricognitive e riclassificano ambiti consolidati, rispettivamente residenziali e produttivi di espansione, in ambiti di completamento. In particolare gli ambiti della scheda n. “A5”, oggetto di riclassificazione in D1, risultano essere caratterizzati da un tessuto urbanistico poroso, pertanto con una capacità edificatoria ancora inespressa. In questa sede si ritiene opportuno raccomandare, che eventuali nuovi ambiti artigianali o produttivi siano realizzati in modo da garantire la massima efficienza energetica e prevedendo l’installazione sui tetti degli edifici e nei parcheggi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’autoconsumo energetico. Le rimanenti modifiche proposte riguardano l’individuazione di “Nuova viabilità” o di nuovo “Passaggio ciclopedonale” o modeste trasformazioni dello zoning in ambiti di urbanizzazione consolidata. Si ritiene che le predette difficilmente siano in grado di generare potenziali effetti significativi. Infine la variante inserisce delle “Fasce di rispetto Aree a rischio d’incidente rilevante” relative a due attività incidenti sul territorio comunale ed alcune modifiche normative alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG/PI.0, relativamente ai soli temi strettamente funzionali alla variante stessa;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 5 dicembre 2022, dalla quale, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante al PI, emerge che, la stessa non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione della variante, di puntuali raccomandazioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che



sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante n.9 al Piano degli Interventi del Comune di Oppeano (VR)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali.

In fase di attuazione della Variante:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e negli studi specialistici esaminati;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n.281/2022":
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017) e sia rispettato il quadro prescrittivo in materia di valutazione di incidenza di cui al parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 67 del 23/04/2015;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 7/2015;
 - dichiarando per la variante n. 9 al PI, comune Oppeano (VR), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - prescrivendo:



1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat), e in particolare per l'habitat 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)". Stante la presenza di superfici assegnate a tale habitat di interesse comunitario in corrispondenza dell'ambito di variante A.8a al Piano in argomento e la relativa consistenza, l'attuazione di quanto previsto per l'ambito A.8a dovrà essere accompagnata all'integrale recupero del soprassuolo nelle parti corrispondenti al predetto habitat, fino all'instaurarsi di caratteristiche strutturali riconducibili ad una condizione di conservazione soddisfacente. L'efficacia di tale recupero andrà verificata mediante uno specifico programma di monitoraggio predisposto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e in conformità con la D.G.R. n. 1066/2007 (per quanto attiene il geodatabase), la cui durata potrà essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno della predetta condizione;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini): *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*
3. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso. Negli impianti previsti dall'art. 5.2 "Compensazione ambientale" si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus roboris sigmetum*);
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
6. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Oppeano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la



valutazione di incidenza;

4. tutti i Piani Urbanistici Attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, a procedura facilitata di cui l'art. 4 della LR n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla LR n. 29 del 25 luglio 2019. In particolare:
 - 4.1 il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS relativo alla scheda n. "A1" deve dare conto di opportuni approfondimenti gli aspetti relativi all'incidenza della trasformazione sul traffico veicolare, anche in riferimento ad eventuali destinazioni "altre" rispetto la residenza (artigianato di servizio o attività terziarie in genere). Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle analisi da svolgersi in merito la componente "acustica" ed "energia";
 - 4.2 il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS relativo alla scheda n. "A2" deve dare conto di opportuni approfondimenti oltre che sugli aspetti relativi all'incidenza della trasformazione oltre ai potenziali effetti / impatti sulle matrici "Atmosfera", "Acque", "Rumore", "Energia" e "Rifiuti", anche sul tema dell'incidenza della trasformazione sul traffico veicolare, con particolare riferimento alle tipologie di attività che andranno ivi ad insediarsi (produttivo, artigianale, logistico, ecc). Qualora la tipologia di attività / lavorazioni da insediare non fossero definite in fase di redazione del PUA, la valutazione dovrà far riferimento agli scenari "peggiori" ovvero quelli caratterizzati da maggior pressione antropica sulle matrici ambientali;
5. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", si raccomanda che gli eventuali nuovi ambiti artigianali o produttivi soggetti ad intervento diretto di cui la scheda n. "A5" vengano realizzati in modo da garantire la massima efficienza energetica e prevedendo l'installazione sui tetti degli edifici e nei parcheggi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico.
6. per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della vigente normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
7. i materiali eventualmente risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali terreni contenenti materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.

Si raccomanda infine che gli interventi previsti dalla presente variante siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...).

Il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della "Variante n. 9 al Piano degli Interventi del Comune di Oppeano (VR)", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Oppeano (VR), degli edifici e delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna